

Prot. n. 56080

SETTORE
EDILIZIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE AMBIENTE
Sportello Unico per l'Edilizia

sue.ap@pec.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno Via delle Torri, 53 63100 Ascoli Piceno

Pec: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno Viale Indipendenza, 7 63100 Ascoli Piceno Pec: oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it

Al Presidente del Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno Viale Costantino Rozzi, 13/F 2 63100 Ascoli Piceno Pec: collegio.ascolipiceno@geopec.it

Al Presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche Corso Garibaldi, 28 60100 Ancona Pec: geologimarche@epap.sicurezzapostale.it

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ascoli Piceno Via della Repubblica, 30 63100 Ascoli Piceno Pec: protocollo.odaf.ancona@conafpec.it

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Via delle Zeppelle, 192 63100 Ascoli Piceno Pec: collegio.ascolipiceno@pec.peritiagrari.it

Al Presidente del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Ascoli Piceno Via Sant'Alessandro, 3

63023 Fermo

Pec:

collegiodiascolipicenoefermo@pec.cnpi.it

Ance Ascoli Piceno Corso Mazzini, 151 63100 Ascoli Piceno

Pec: marcoemilio.catalini@archiworldpec.it

p.c. Assessore all'Urbanistica - sede

OGGETTO: Disposizioni relative alle pratiche edilizie soggette a controllo e alle modalità di svolgimento delle ispezioni alle opere realizzate con C.I.L.A.

La Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 17 nel disciplinare l'attività di semplificazione dell'attività edilizia in ambito regionale ha introdotto un organico contesto di norme in materia di controlli sugli interventi soggetti a comunicazione di inizio attività edilizia libera (CIL regionale) e segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), prevedendo che ordinariamente le verifiche comunali possano interessare una percentuale non inferiore al 20% delle pratiche edilizie sopraindicate.

Al fine di perseguire i massimi livelli di funzionalità, correttezza, imparzialità e trasparenza, anche alla luce delle novità normative introdotte nel D.P.R. 380/2001 e dall'emanazione della modulistica unificata, l'Ufficio ha valutando l'adozione di una metodologia uniforme di controllo a campione dell'attività edilizia, che tenga tuttavia in debita considerazione la rilevanza delle diverse tipologie di intervento edilizio nonché il potenziale rischio di irregolarità delle stesse.

Pertanto nell'attesa che la Regione si doti di un apposito regolamento o di altro atto di coordinamento tecnico che contenga disposizioni applicative uniformi in ordine a tutte le ipotesi di controlli a campione delle pratiche edilizie contemplate dalla citata Legge regionale si rappresenta che lo Sportello Unico per l'Edilizia procederà, in una prima fase e **con decorrenza dal 01.08.2017**, a svolgere, su un campione, scelto con sorteggio, non inferiore al 20 per cento delle sole CILA presentate, con arrotondamento all'unità superiore, un'attività istruttoria finalizzata ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale:

- a) al controllo e alla verifica dei presupposti di legge, eseguiti sulla base delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico-progettuali allegati e della completezza della documentazione presentata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo:
  - 1) al tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno tra quelli assoggettati a CILA;
  - 2) alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica di riferimento;
  - 3) alla trasmissione agli organi e alle amministrazioni competenti, delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità, al fine di espletare le necessarie verifiche:
- b) alla verifica, <u>attraverso sopralluoghi presso gli immobili oggetto dell'intervento</u>, della tipologia delle opere in corso di esecuzione e della rispondenza delle stesse a quelle segnalate.

In relazione a quanto sopra descritto si rappresenta ancora che:

- 1. gli interventi soggetti a CILA sono tutti quelli contemplati dall'art. 6-bis. del D.P.R. n. 380/2001 ad oggetto "*Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata*" e che nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi si applica il regime normativo e procedimentale di cui alla sezione 1.2. della tabella allegata al D.Lgs n. 222/2016;
- 2. nel corso del sopralluogo verranno effettuati, in base al tipo di intervento comunicato, controlli esterni quali la verifica delle dimensioni del fabbricato, la sua ubicazione sul lotto ed il controllo "a vista" dei prospetti i controlli interni del fabbricato riguardano, quali la valutazione della conformità planimetrica dell'edificio rispetto al progetto, la misurazione delle altezze interne;
- 3. al termine dell'ispezione verrà redatta una sintetica relazione tecnica sugli esiti della stessa che costituirà parte integrante della istruttoria finalizzata alla verifica della conformità del titolo presentato.

Tra gli obiettivi principali della presente innovazione procedimentale vi è, anche, quello di rafforzare e migliorare i controlli sull'attività edilizia, sia quelli da svolgersi sulla documentazione presentata, sia quelli sulle opere realizzate. Nel contempo tale misura organizzativa tiene conto delle esigenze di economicità ed efficacia dell'azione pubblica, in special modo alla luce della prossima fase legata alla gestione, da parte del personale del SUE, delle domande concernenti il ripristino, il miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Nel porgere distinti saluti si raccomanda la massima diffusione del documento presso gli iscritti agli Ordini e Collegi Professionali.

Ascoli Piceno, 19 luglio 2017

## Il Dirigente

f.to Arch. Ugo Galanti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.